



CASA & ASSOCIATI

I rimedi a fronte di vizi e difformità nei prodotti/semilavorati forniti o acquistati

I diversi termini di contestazione nei contratti di compravendita, subfornitura e appalto

Avv. Paolo Menarin

Partner dello Studio legale Casa & Associati



CASA & ASSOCIATI

Gli argomenti dell'incontro:

1. Introduzione
2. Cos'è un prodotto?
3. Cosa si intende per vizi e difformità?
4. I termini di contestazione e rimedi:
 - nel contratto di compravendita;
 - nel contratto di subfornitura;
 - nel contratto di appalto;
5. Conclusioni

INTRODUZIONE

Cos'è un prodotto?

Un **Prodotto**, in economia, è un insieme di attributi tangibili e intangibili di un bene o un servizio volti a procurare un beneficio a un utilizzatore, ottenuto tipicamente attraverso un processo di produzione o creazione a partire da risorse iniziali.

Un **Prodotto** può essere descritto anche come il risultato di un processo di realizzazione (se materiale) o di erogazione (se servizio, ovvero prodotto immateriale). Con questo termine si possono indicare beni molto diversi tra loro.


Con il termine prodotto si può, infatti, fare riferimento ad esempio a beni di consumo, merci in generale, beni immobili, opere d'ingegno, beni immateriali, semilavorati, accessori, componenti ed anche servizi.

Cosa si intende per vizi e difformità?

❖ **VIZIO (c.d. vizio redibitore)**

Questo termine è utilizzato per indicare i difetti intrinseci e materiali di una cosa, non facilmente eliminabili, che concretamente incidano sulla sua utilizzabilità, o diminuendone il valore in modo apprezzabile, oppure rendendola inidonea all'uso cui è destinata.

Si tratta di difetti dovuti al processo di fabbricazione, produzione, formazione e conservazione della cosa oggetto del contratto, fermi restando la natura e il genere della cosa.




Apparente o palese, quando al momento della consegna della cosa, i difetti gravi sono riconoscibili immediatamente, anche senza un esame accurato della cosa e senza l'impiego di conoscenze particolari, in altre parole con un livello di diligenza inferiore a quella ordinaria.

Occulto quando non è visibile al momento della consegna della cosa, né è rilevabile utilizzando l'ordinaria diligenza, ma emerge solamente con l'effettivo utilizzo della cosa.

Cosa si intende per vizi e difformità?

❖ **DIFFORMITA'** (c.d. mancanza di qualità)

Con tale termine si indica la situazione in cui il prodotto e/o l'opera ultimata non corrisponde esattamente, dal punto di vista tecnico, al prodotto e/o all'opera oggetto del contratto. In altre parole, questo termine indica il difetto del prodotto e/o dell'opera che rendono tale bene inidoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.



❖ «**ALIUD PRO ALIO**» Letteralmente «qualcosa per qualcos'altro».

Con questo termine si indica la situazione in cui il prodotto consegnato risulta radicalmente diverso da quello contrattato.

LA COMPRAVENDITA

Ai sensi dell'art. 1470 c.c. la compravendita è il contratto consensuale ad effetti traslativi, «che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo»

Nella nozione di contratto di compravendita è insito il dovere del venditore di garantire il compratore dai vizi e dalle difformità della cosa. L'art. 1490 c.c. prevede infatti che «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».

→ la garanzia non riguarda tutti i vizi, bensì **solo** quelli che superano una determinata soglia, tale per cui la cosa venduta è inidonea all'uso o subisce un significativo deprezzamento.

*È un **contratto di compravendita** quello stipulato tra un soggetto e un'impresa per l'acquisto di un macchinario standardizzato.*

*È un **contratto di compravendita** quello stipulato tra un soggetto ed un altro per l'acquisto di un immobile.*

*È un **contratto di compravendita** quello stipulato da un consumatore quando acquista un prodotto.*

I termini per far valere i vizi e/o le difformità nella compravendita

In linea generale, la disciplina relativa ai termini entro cui far valere di vizi e/o difformità della cosa venduta è stabilita dall'**art. 1495 c.c.**
In particolare, lo stesso prevede che:

- ❑ L'acquirente ha **8 giorni** dalla scoperta del vizio per denunciarlo al venditore, a pena di decadenza dall'azione:
 - per i vizi apparenti tale termine decorre dalla consegna, che molto spesso coincide con il giorno della vendita;
 - per i vizi occulti tale termine decorre dalla data di scoperta del vizio;
- ❑ L'azione di prescrive in ogni caso decorso **1 anno** dalla consegna della cosa;

Cass. civ. 36052/2021 «I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi.»

Cass. civ. 3926/2023 «In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.»

- ❖ È interessante notare il rilievo svolto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che in materia di termini per far valere i vizi della cosa venduta ha statuito che «il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata» (**Cass. civ. 40814/2021**)

Quanto esposto sopra tuttavia è derogabile dalle parti, nonché da specifiche norme di legge.

In particolare:

❖ **Vendita a consumatori:**

L'art. 133 D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*) prevede un termine di prescrizione più ampio rispetto al termine legale previsto dall'art. 1495 c.c.

- Termine prescrizione: **2 anni** dal momento della consegna del bene.

❖ **Vendita di cose da trasportare:**

La norma di cui all'art. 1511 c.c. prevede che in questo caso, sebbene la vendita si perfezioni già con il consenso delle parti e che in molti casi il rischio passi dal venditore al compratore già con la consegna del bene al vettore, in considerazione della particolare tipologia di vendita, il termine concesso al compratore per denunciare vizi apparenti decorre solo dal giorno di effettivo ricevimento della merce, e non già dal giorno in cui il venditore ha consegnato la merce al vettore per essere trasportata.

Cass. civ. n. 1616/2021 - *In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione.*

❖ **Vendita con garanzia di «buon funzionamento»:**

In questo caso, il Codice Civile prevede ancora una volta dei termini di decadenza e di prescrizione specifici in considerazione della particolare fattispecie.

Ai sensi di cui all'art. 1512 c.c., qualora il venditore abbia garantito il buon funzionamento della merce per determinato periodo, «il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro **30 giorni** dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in **6 mesi** dalla scoperta».

Quali rimedi sono esperibili?

Il legislatore italiano ha previsto in particolare due rimedi (c.d. «azioni edili») nel caso di vizi delle cose oggetto del contratto di compravendita.

In particolare l'**art. 1492 c.c.** prevede che il compratore possa, a propria insindacabile discrezione, al momento della proposizione della domanda giudiziale scegliere tra:

- ❖ **La richiesta di riduzione del prezzo:** si tratta di una richiesta di ridurre il prezzo di acquisto in maniera proporzionale ai vizi denunciati e riscontrati.
- ❖ **La richiesta di risoluzione del contratto**, salvo che gli usi la escludano.
 - in questo caso il compratore potrà sempre richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'**art. 1494 c.c.**

Se per in caso di vizi è pacifica la possibilità per il compratore di esperire le sopra citate azioni, in dottrina è dibattuta la questione inerente alla difformità o anche definita «mancanza di qualità». In particolare, si discute in dottrina se vizi e difformità vadano assimilate o se invece debbano essere distinti.

- ❖ Secondo un primo orientamento, consolidato, vizi e difformità non vanno distinti, e dunque il vizio viene accomunato alla mancanza di qualità. Ciò consentirebbe al compratore di esperire le medesime azioni previste dall'art. 1492 c.c. per i vizi.
- ❖ Secondo un secondo orientamento, minoritario, vizi e difformità andrebbero distinti e dunque i rimedi esperibili seguirebbero due discipline diverse. Mentre per i primi le azioni esperibili sono quelle sub. art. 1492 c.c., nei casi di difformità il compratore potrà solamente esperire la risoluzione, la quale non seguirà la disciplina prevista per i vizi, bensì quella generale della risoluzione per inadempimento.

Con riguardo alla vendita di cose mobili, il legislatore prevede un'ulteriore azione esperibile dal compratore. In particolare, si tratta dell'**azione di esatto adempimento** prevista dall'**art. 1512 c.c.**, la quale prevede la possibilità per il compratore di richiedere la riparazione dei vizi e/o la sostituzione della cosa difettosa con una esente da vizi.

In dottrina risulta dubbia la possibilità di esperire la medesima azione in caso di vendita di cose immobili. In particolare, vi sono due orientamenti, l'uno positivo ed uno negativo.

- ❖ **Orientamento positivo:** parte dell'assunto secondo cui l'azione in parola è azione generale. Secondo alcuni l'azione di adempimento può essere esercitata anche nel caso di immobili senza limitazioni, mentre altri, pur ammettendone l'esperibilità, ne limitano la portata ai soli casi di colpa del venditore.
- ❖ **Orientamento negativo** (prevalente): parte dall'assunto che la normativa in materia di vizi è disciplina speciale rispetto a quella generale delle obbligazioni e dei contratti, e dunque deroga la stessa. Inoltre, gli stessi ritengono che con la richiesta di riparare i vizi o sostituire i beni non si agisce per l'adempimento del contratto, bensì si richiede un nuovo adempimento diverso.

L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto «è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in favore dell'altra parte (committente)».

Anche in questo caso è lo stesso Codice Civile a prevedere un obbligo di garanzia dell'appaltatore in favore del committente. Infatti, l'art. 1667 c.c. prevede esplicitamente che «l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera».

*«È un **contratto di appalto** quello stipulato tra un privato e un'impresa che produce mobili su misura»*

*«È un **contratto di appalto** quello stipulato tra un soggetto e un'impresa per la produzione di macchine riempitrici per alimenti»*

*«È un **contratto di appalto** quello stipulato tra un privato e un'impresa per la costruzione di un condominio»*

I termini per far valere i vizi e/o le difformità nell'appalto

La disciplina generale in materia di vizi e difformità in materia di appalto è stabilita dall'**art. 1667 c.c.** In particolare al norma in parola prevede che «il committente deve, a pena di **decadenza**, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro **60 giorni dalla scoperta**. [...] L'azione contro l'appaltatore si **prescrive** in **2 anni** dal giorno della consegna dell'opera».

- ❖ La garanzia non è dovuta se il committente ha «accettato senza riserve» l'opera e i vizi e le difformità erano da lui conoscibili, salva la malafede dell'appaltatore.
- ❖ In ogni caso la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi e le difformità.

Cass. civ. 19343/2022 - *Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente.*

Vi sono situazioni per le quali il Codice Civile appresta delle tutele diverse. Ad esempio:

❖ **Art. 1669 c.c.** – Rovina e difetti di cose immobili

La norma prevede che «quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la **denuncia** entro **1 anno** dalla scoperta. Il diritto del committente si **prescrive** in **1 anno** dalla denuncia.

Quali rimedi sono esperibili?

Il legislatore italiano prevede specificamente i rimedi esperibili dal committente nel caso di vizi e/o difformità dell'opera oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'**art. 1668 c.c.**, il committente potrà chiedere a sua insindacabile scelta:

- ❖ **L'eliminazione dei vizi:** si tratta di un'applicazione particolare della generale azione di adempimento. L'azione è volta a richiedere la riparazione ed eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.

- ❖ **La richiesta di riduzione del prezzo:** si tratta di una richiesta di ridurre il prezzo di acquisto in maniera proporzionale ai vizi denunciati e riscontrati.

Il primo comma dell'art. 1668 c.c. aggiunge «salvo il **risarcimento del danno** in caso di colpa dell'appaltatore». Questo inciso ha dato adito a due interpretazioni differenti.

- ❑ **1° Tesi:** la responsabilità da vizi è una forma di responsabilità oggettiva e dunque l'appaltatore sarà sempre responsabile in questi casi. Solo nel caso di colpa, lo stesso sarà tenuto al risarcimento del danno patito dal committente.

- ❑ **2° Tesi:** sia la responsabilità da vizi che il risarcimento del danno sussistono solo nel caso di colpa dell'appaltatore. Se lo stesso non è in colpa, verrà meno anche la responsabilità da vizi dell'opera.

Il legislatore prevede inoltre che il committente in determinati casi possa esperire anche l'**azione di risoluzione** del contratto d'appalto.

Il secondo comma dell'art. 1668 c.c. prevede infatti che il committente può esercitare l'azione di risoluzione del contratto nel caso in cui «le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del **tutto inadatta** alla sua destinazione».

- ❑ Si tratta dunque di un'azione residuale e che richiede, per poter esser esperita, una **particolare gravità** dei vizi e/o delle difformità, a differenza di quanto previsto in *materia di compravendita*.

Come ha avuto modo di precisare la **Suprema Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 36246/2022**, la richiesta di risoluzione del contratto di appalto può essere «ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668

Sempre con riguardo all'azione di risoluzione, ulteriore tema riguarda la possibilità di esperire tale azione ed in subordine chiedere l'eliminazione dei vizi dell'opera. Buona parte della dottrina ritiene che, non essendo espressamente vietato dalla legge, il committente possa proporre le due azioni, l'una in subordine all'altra.

LA SUBFORNITURA

Il contratto di subfornitura è un contratto tipico disciplinato dalla **legge n. 192 del 18.06.1998** («*disciplina della subfornitura nelle attività produttive*»).

Ai sensi dell'**art. 1** della legge 18.06.1998 n. 192, «con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente».

La legge individua due modelli

```
graph LR; A[La legge individua due modelli] --> B[Subfornitura di lavorazione]; A --> C[Subfornitura di prodotto];
```

È un **contratto di subfornitura** quello con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna per conto dell'impresa committente ad effettuare lavorazioni tessuti forniti dal committente.

È un **contratto di subfornitura** quello con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna per conto dell'impresa committente a produrre dei componenti per macchinari industriali sulla base di modelli forniti dal committente.

Differenze rispetto ad altre figure contrattuali

- ❖ **Compravendita:** la subfornitura, a differenza della compravendita, si caratterizza principalmente per il fatto che le opere eseguite prevalgono sulla materia prima fornita;
- ❖ **Appalto:** le due figure sono facilmente confondibili ma l'appalto comporta un'autonomia dell'appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto dal committente (a differenza della subfornitura in cui l'impresa committente esercita un controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori).

I termini per far valere i vizi e/o le difformità nella sub-fornitura

La legge 192/98 non pone dei termini particolari, limitandosi a quelli inseriti nel contratto che non potranno tuttavia derogare «ai più generali termini di legge».

La dottrina sostiene che per «*generalis termini di legge*» si debba intendere quanto previsto dalla disciplina dell'appalto di cui all'**art. 1667 c.c.** In particolare:

- ❖ i vizi conosciuti o riconoscibili dovrebbero essere **contestati al subfornitore all'esito del collaudo**;
- ❖ nel caso di vizi non riconoscibili all'esito del collaudo (o mancanza di questo) od occulti, il committente deve, a pena di decadenza, denunciare i vizi **entro 60 giorni** dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. Inoltre, l'azione contro il subfornitore si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.

Vi sono peraltro opinioni contrarie, minoritarie che, in ragione della contiguità operativa del committente sul subfornitore, assegnano al primo termini più brevi (8 giorni come nella compravendita).

Tuttavia quanto sopra delineato non è questione pacificamente acquisita dalla giurisprudenza

Ad ogni modo, il subfornitore potrà essere ritenuto responsabile per il **funzionamento del prodotto** e la **qualità delle lavorazioni** effettuate, non potrà invece essere ritenuto responsabile per difetti delle materie prime o delle attrezzature fornite dal committente (che vanno tuttavia tempestivamente segnalati).

Di conseguenza, nei termini evidenziati sopra, al subfornitore potranno essere sollevate contestazioni afferenti solo all'**esecuzione** del subfornitura.

Quali rimedi sono esperibili?

Il legislatore, a differenza degli altri tipi contrattuali esaminati, non prevede espressamente le azioni che il committente può esperire nel caso in cui la fornitura presenti vizi e/o difformità, limitandosi a rimandare a «generalì termini di legge» per la determinazione quanto meno dei termini entro i quali vanno sollevate contestazioni in merito alla stessa.

Come è evidente il legislatore è stato alquanto vago sul tema dei rimedi esperibili, preoccupandosi principalmente di evitare situazioni di abuso di dipendenza economica.

Dunque, non ponendosi particolari limitazioni, sarà onere delle parti quello di accordarsi sui rimedi esperibili nel caso in cui la fornitura sia gravata da vizi o difformità. Allo stesso modo le stesse potranno stabilire dei termini specifici per le contestazioni e per la prescrizione di tale diritto.

Risulta evidente come in simili circostanze la **tecnica di redazione delle clausole contrattuali gioca un ruolo fondamentale** al fine di predisporre un disciplinare contrattuale che fornisca chiare indicazioni sul tema in questione.

Importante sottolineare che a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) le controversie in materia di subfornitura debbono essere rimesse in prima battuta alla Mediazione obbligatoria avanti ad una Camera di Commercio, quale condizione di procedibilità per i successivi giudizi ordinari.

CONCLUSIONI



Grazie per l'attenzione